

FINANZIARIA 2009

IL GOVERNO APPROVA: GLI ARTICOLI IN MATERIA PROCESSUALE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2011, già esaminata nelle linee generali nella riunione del 5 agosto scorso.

La manovra comprende:

- - il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);
- - il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;
- - la Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2009;
- - la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione e economica e finanziaria per gli anni 2009-2013.

Il disegno di legge finanziaria composto sostanzialmente da tre articoli consiste nella traduzione in tabelle delle norme contenute nel decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Il **decreto "semplificazione"** introduceva una serie di disposizioni in materia di **giustizia e processo** in particolare (capo IX, dall'art. 50 all'art. 56)

Art. 51 - Comunicazioni e notificazioni in via telematica

1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del ministro della Giustizia, **le notificazioni e comunicazioni** di cui al primo comma dell'articolo 170 del Codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del Codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente **sono effettuate per via telematica** all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo

telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il ministro della Giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del Codice di procedura civile.

5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «**Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123**»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal ministro della Giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al ministero della Giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

170. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO. –

[I], Dopo la costituzione in giudizio [165, 166] tutte le notificazioni [137] e le comunicazioni [136] si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [237², 286², 288³, 292¹⁻⁴, 330; 125³, 129² att.].

[II]. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

[III]. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [165', 166].

[IV]. Le comparse [1902] e le memorie [180', 190³J consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.